



VI PROGRAMMA DI INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO
(Art. 14 legge 7 agosto 1997 n. 266 – D.M. 14 settembre 2004, n. 267)

*IX BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'INSEDIAMENTO E LO SVILUPPO
DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO*

CONTRATTO di Finanziamento agevolato
Approvato con DD n. del

Tra

Il Comune di Venezia, in seguito semplicemente denominato "Comune", rappresentato da domiciliato per la carica nel palazzo municipale di Venezia.

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: S. Marco 4136, Venezia.
Codice fiscale n.: 00339370272

e

La ditta, in seguito semplicemente denominata BENEFICIARIO, rappresentata dal Sig., nato a il, in qualità di legale rappresentante, domiciliato presso

Domicilio fiscale dell'azienda:
Codice Fiscale e Partita IVA:

premesse

a) che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 310 del 9 Maggio 2008 è stato approvato il VI Programma di interventi nelle aree di degrado urbano del Comune di Venezia, nel rispetto delle disposizioni del Decreto ministeriale n. 267 del 14 settembre 2004 concernente le modalità degli interventi imprenditoriali nelle aree di degrado urbano dei comuni metropolitani;

b) che in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 418 dell'1 agosto 2012 e della determinazione dirigenziale n. 1413 dell'8 agosto 2012, è stato emanato il "IX Bando per l'assegnazione di contributi per l'insediamento e lo sviluppo di attività imprenditoriali in aree di degrado urbano (di seguito "Bando.....) ;

c) che, ai sensi del Bando:

- sono previste tre classi di spesa minima ammissibile per accedere alle agevolazioni:
 - classe A, per investimenti con spese ammissibili pari o superiori ad € 300.000;
 - classe B, per investimenti con spese ammissibili pari o superiori ad € 200.000;



- classe C, per investimenti con spese ammissibili pari o superiori ad € 100.000;
- che è prevista l'assegnazione di un'agevolazione finanziaria per il primo progetto in graduatoria in ciascuna classe di investimento pari a:
 - € 150.000 per investimento con spese ammissibili certificate pari o superiori ad € 300.000 (classe A);
 - € 100.000 per investimento con spese ammissibili certificate pari o superiori ad € 200.000 (classe B);
 - € 50.000 per investimento con spese ammissibili certificate pari o superiori ad € 100.000 (classe C).
- che qualora non ci siano progetti ammessi alla classe superiore l'importo dell'agevolazione non assegnata in quella classe sarà attribuito ai progetti in graduatoria nella classe inferiore secondo i criteri stabiliti dall'articolo 5.4 del bando;

d) che, ai sensi del Bando, le agevolazioni finanziarie comprendono:

- FINANZIAMENTO AGEVOLATO pari al 50% dell'agevolazione riconosciuta. Il finanziamento agevolato dovrà essere rimborsato al Comune di Venezia in 5 anni (di cui il primo anno di preammortamento con la sola corresponsione di interesse) ad un tasso fisso pari a 0,5 punti percentuali con possibilità di estinzione anticipata;
- CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE a fondo perduto pari al 50% dell'agevolazione riconosciuta.

Le due modalità di sostegno non possono essere richieste singolarmente ma solo in modo congiunto.

e) che con determinazione dirigenziale N. 145 del 18/02/2013 è stata pubblicata la graduatoria dei soggetti ammessi a contributo, tra i quali rientra il BENEFICIARIO collocato in posizione N. ... della graduatoria, con diritto ad un'agevolazione di importo complessivo pari a euro ..., di cui:

- e1) il 50% consistente in un CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE a fondo perduto pari a euro....;
- e2) il 50% consistente in un FINANZIAMENTO AGEVOLATO erogato dal Comune pari a euro....;

f) che con lettera del ... il Comune di Venezia ha comunicato al BENEFICIARIO la sua ammissione all'agevolazione e l'entità dell'agevolazione ad essa spettante una volta verificate le condizioni di erogazione poste dal Bando;

g) che in data ... il Comune di Venezia ha rilasciato al BENEFICIARIO il provvedimento di concessione all'agevolazione;

h) che il numero di CUP (Codice Unico di Progetto) attribuito all'agevolazione è il seguente.....;

i) che in data ... il beneficiario ha presentato al Comune la richiesta di attivare l'erogazione del FINANZIAMENTO AGEVOLATO pari a euro ... concesso con il provvedimento di cui al punto g), corredata da fideiussione bancaria o assicurativa;

j) che, a sensi del Bando, l'erogazione del finanziamento agevolato avverrà su un c/c presso la banca ... e sarà rimborsato attraverso versamenti rateali a favore del Comune con addebito preautorizzato (RID) sul medesimo c/c di accredito del finanziamento, secondo un piano di ammortamento con



decorrenza dopo un anno di preammortamento (con pagamento dei soli interessi) e durata di 48 mesi in rate trimestrali anticipate;

tutto ciò premesso tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 Finanziamento concesso

2.1 Il Comune, nella sua qualità di soggetto gestore delle agevolazioni previste dal Bando, concede al Beneficiario, che accetta, un finanziamento dell'importo di Euro, pari al 50% dell'importo complessivo dell'agevolazione concessagli, al tasso fisso dello 0,50% per tutta la durata del prestito.

2.2 Ad avvenuta stipula del presente contratto, il Comune medesimo invierà al proprio Tesoriere il mandato di pagamento dell'intera somma di cui al comma precedente, da accreditare sul c/c intestato al beneficiario, IBAN.....

2.3 La comunicazione di esecuzione dell'ordinativo di pagamento, rilasciata all'Ente dal proprio Tesoriere, costituirà piena prova dell'avvenuta consegna delle somme.

Art. 3 Fideiussione

3.1 Il finanziamento di cui all'articolo 2 è interamente garantito, per il debito in linea capitale, dalla fideiussione rilasciata dalla banca ... a favore del Comune, nell'interesse del Beneficiario, con durata pari alla durata del finanziamento.

3.2 Il beneficiario si impegna sin d'ora a non sollevare alcuna eccezione all'eventuale escussione della stessa ai sensi del comma 3.3.

3.3 La fideiussione potrà venir escussa dal Comune a prima richiesta, senza obbligo di preventiva escussione dell'obbligato principale, in caso di risoluzione del contratto di finanziamento per ritardo prolungato dei rimborsi delle rate ai sensi dell'art. 5.3.

3.4 La fideiussione verrà svincolata dal Comune con apposita dichiarazione scritta comunicata al beneficiario e al fideiussore, previa richiesta del beneficiario, dopo aver verificato l'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi a carico del beneficiario medesimo ai sensi del presente contratto.

3.5. L'importo della fideiussione viene annualmente ridotto a partire dall'inizio del secondo anno di ammortamento del finanziamento, allineandosi di anno in anno al valore del debito residuo, comprese eventuali rate arretrate, risultante alla fine di ciascun anno di ammortamento.

Art. 4 Rimborso del Finanziamento

4.1 Il Beneficiario si obbliga a rimborsare al Comune il finanziamento ricevuto in cinque anni, di cui il primo anno di preammortamento, durante in quale gli interessi saranno calcolati sull'importo interamente erogato e saranno rimborsati contestualmente alla prima rata di restituzione del capitale.

4.2 Decorso il primo anno, il finanziamento sarà rimborsato mediante il versamento di n. 16 rate trimestrali anticipate consecutive con scadenza il giorno 20 di ogni trimestre (ovvero il primo giorno lavorativo successivo). Pertanto per tutte le erogazioni effettuate in un qualsiasi giorno del mese X dell'anno Y, la prima rata di rimborso avrà scadenza il giorno 20 del mese X dell'anno Y + 1.



4.3 Ciascuna rata sarà composta da una quota costante di capitale e da una quota interessi, secondo il piano di rimborso in allegato A) al presente contratto.

4.4 I pagamenti dovuti dal Beneficiario per le rate di rimborso del finanziamento dovranno essere eseguiti mediante versamenti intestati a:

"COMUNE DI VENEZIA - Servizio di Tesoreria

Iban: IT 29 E063 4502 0101 0000 0300 330

Causale: "rata n. – *nome impresa* – IX Bando Bersani – cap. 431801/455".

4.5 All'atto della stipula del presente contratto di finanziamento, il Beneficiario rilascia al Comune una disposizione irrevocabile di addebito preautorizzata salvo buon fine (RID) sul proprio conto corrente indicato all'articolo 2, per l'importo corrispondente alle singole rate del piano di rimborso, secondo lo schema allegato al presente contratto.

Art. 5 Ritardi nei rimborsi

5.1 Decorso 30 giorni dalla scadenza del pagamento di una rata di rimborso, senza che sia stato effettuato in tutto o in parte il versamento dovuto, il Comune invierà al domicilio del beneficiario lettera raccomandata A.R. di intimazione al pagamento della rata scaduta entro trenta giorni dalla ricezione della raccomandata stessa.

Copia della lettera di intimazione sarà contestualmente inviata anche alla banca che ha rilasciato la fideiussione, che dovrà venir tempestivamente informata anche dell'eventuale successivo pagamento, anche se posteriore al termine dei 30 giorni successivi all'intimazione.

5.2 Nel caso si attivi la procedura di intimazione di cui al precedente comma 5.1, il Beneficiario dovrà corrispondere al Comune, oltre alla rata scaduta, anche interessi di mora da calcolare al tasso di riferimento fissato mensilmente dalla Banca Centrale Europea vigente alla data di scadenza della rata non pagata, maggiorato di cinque punti percentuali, dal giorno della scadenza fino al momento dell'effettivo pagamento.

5.3 Qualora all'attivazione della procedura di intimazione di cui al precedente comma 5.1 sia ancora pendente il pagamento di una rata precedente scaduta, il Comune invierà al domicilio del beneficiario lettera raccomandata A.R. di intimazione al pagamento, entro trenta giorni dalla sua ricezione, di entrambe le rate scadute maggiorate degli interessi di mora, con l'avviso che in caso di mancato pagamento il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 9. Copia della comunicazione dovrà essere inoltrata alla filiale della banca che ha rilasciato la fideiussione.

5.4 In caso di più rate scadute e impagate in tutto o in parte, i pagamenti verranno prioritariamente imputati a deconto della rata più antica.

Art. 6 Rimborso anticipato del finanziamento

6.1 E' consentito il rimborso anticipato del finanziamento, purché per l'intero debito residuo in linea capitale e previa corresponsione degli interessi fino a quel momento maturati, compresi quelli moratori, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità di rifusione, dandone preventiva comunicazione al Comune con almeno 10 giorni lavorativi di preavviso.

6.2 A seguito del rimborso integrale del finanziamento, in via anticipata o alla scadenza, il Comune procede di iniziativa allo svincolo della fideiussione di cui all'art. 3.4.



Art. 7 Obbligazioni del Beneficiario.

Il Beneficiario si obbliga nei confronti del Comune:

- a) ad adempiere alle obbligazioni indicate ai punti a), b), c), d), e), f), g), h), i) dell'art. 5,6 del Bando
- b) a richiedere la preventiva autorizzazione del Comune per eventuali modifiche del progetto di investimento finanziato con il Bando;
- c) a consentire i controlli che il Comune riterrà necessario eseguire ai sensi dell'art. 6.1 del Bando;
- d) a conservare, così come previsto dal regolamento (CE) 60/2001 del 12 gennaio 2001, per un periodo di 10 (dieci) anni i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del suo progetto, con decorrenza dalla conclusione del progetto stesso;
- e) ad adempiere ad eventuali ulteriori obblighi previsti nel provvedimento di concessione;

Art. 8 Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

8.1. Il beneficiario di contributi pubblici assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i.

8.2 Il beneficiario, in particolare, si impegna a trasmettere all'amministrazione concedente gli estremi del conto dedicato al contratto in oggetto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. Il beneficiario si impegna, inoltre, a comunicare all'amministrazione concedente ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa

8.3. Nel caso in cui il beneficiario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, il Comune avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta che sarà inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata.

8.4 Il beneficiario si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, in eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori/fornitori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il beneficiario, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere al Comune copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

8.5. Il beneficiario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo.

8.6. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

Art. 9 Revoca delle agevolazioni

9.1 Il Comune avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di finanziamento agevolato e di ottenere la restituzione delle somme erogate:

- nel caso di ritardo prolungato dei rimborsi delle rate disciplinato dall'art. 5.3;
- qualora il Beneficiario non adempia puntualmente a quanto previsto nell'art. 7;
- nel caso la spesa a consuntivo non raggiunga il 45% della spesa minima ammissibile ai sensi dell'art. 5.5.2 del Bando.



9.2 In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Beneficiario dovrà restituire in unica soluzione il debito residuo comprensivo di capitale ed interessi, compresi eventualmente quelli moratori. Il debito residuo in conto capitale da restituire sarà maggiorato degli interessi legali – calcolati sulla base del saggio vigente alla data di risoluzione - e rivalutato sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, dal momento dell'erogazione al momento della restituzione.

9.3 La dichiarazione di revoca delle agevolazioni sarà comunicata dal Comune di Venezia al Beneficiario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Beneficiario stesso nel suo domicilio eletto, con copia alla filiale della banca che ha rilasciato la fideiussione.

9.4 La restituzione delle somme dovute ed il pagamento degli interessi dovranno avvenire entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della dichiarazione di revoca, decorsi i quali il Comune ha la facoltà di agire in giudizio per il recupero del proprio credito.

9.5 Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma 4, sulla somma complessivamente dovuta matureranno in favore del Comune di Venezia interessi di mora calcolati come indicato nell'art. 5.3 con decorrenza dalla data di risoluzione del contratto.

9.6 In caso di risoluzione del contratto per ritardo prolungato dei rimborsi delle rate, resta salva la facoltà del Comune, decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma 4, di escutere la fideiussione rilasciata dalla banca ai sensi dell'art. 3.3.

Art. 10 Foro competente

Le controversie che insorgessero tra le Parti in relazione a quanto stabilito nel presente contratto saranno decise con competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Venezia.

Art. 11 Elezione di domicilio

Le parti eleggono domicilio come segue:

il Comune di Venezia presso la propria sede, in Venezia, S. Marco 4136;

il Beneficiario presso;

Art. 12 Spese

Le spese di ogni genere, anche quelle eventuali di natura fiscale relative al presente contratto, nonché ogni altra inerente e conseguente, sono ad esclusivo carico del Beneficiario.

Art. 13 Trattamento tributario

Il presente contratto, redatto in carta libera, gode delle agevolazioni in materia di imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, ai sensi del DPR 29 settembre 1973 n. 601.

La presente scrittura è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 40 del DPR 131/1986.



Art. 14 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le Parti fanno rinvio al Bando del Comune di Venezia in oggetto, al D.M. n. 267/2004 e alle Leggi e Provvedimenti da essi richiamati.

Art. 15 Riservatezza

In conformità di quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei, al solo fine dell'esecuzione del presente contratto. Le parti dichiarano altresì, che i dati forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione della legge indicata, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. Sottoscrivendo il presente atto, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 della richiamata Legge.

Venezia,

Per il Comune di Venezia

.....
.....

Il Beneficiario
Legale Rappresentante (Timbro e Firma)

Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le condizioni del presente contratto ed il piano di ammortamento in allegato A.
Per accettazione.

Il Beneficiario
Legale Rappresentante (Timbro e Firma)

Vedi All. A – Piano di ammortamento

Vedi All. B – Disposizione irrevocabile di addebito preautorizzata